

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

##### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:  
"IMMOBILIARE VALLELONGA S.R.L."

##### **Art. 2 - OGGETTO**

1. La società ha per oggetto l'acquisizione, la gestione - anche mediante la concessione in affitto e in locazione - ed il realizzo di cespiti rilevati per il recupero delle esposizioni creditizie della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, nonché l'acquisizione e/o la gestione di immobili per uso funzionale della banca medesima.
2. La società potrà svolgere, a favore della Banca di Credito Popolare e delle altre società del gruppo bancario Banca di Credito Popolare, tutte le attività di tipo ausiliario rispetto a quella principale svolta dalle medesime società, quali, a titolo puramente esemplificativo: prestazioni di servizi immobiliari, informatici e di call-center, gestione amministrativa e gestione del personale per l'organizzazione di eventi e congressi strettamente correlati a consolidare l'immagine (sul territorio) della Banca di Credito Popolare e delle altre società del gruppo Banca di Credito Popolare.
3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, mobiliari, industriali e fare ogni altra operazione che sarà ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, fermo restando che le operazioni finanziarie non potranno in nessun caso essere svolte nei confronti del pubblico, né in via prevalente ma sempre strumentalmente per il raggiungimento dello scopo sociale.
4. La società potrà assumere partecipazioni di minoranza - nei limiti del 5% e del 10% del capitale della partecipata, a seconda che sia quotata o non quotata - in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale.

##### **Art. 3 - SEDE**

1. La società ha sede in Napoli.
2. Possono essere istituite e soppresse, nelle forme di legge, sedi secondarie, con o senza rappresentanza, stabilite filiali, agenzie e rappresentanze.

##### **Art. 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante a tutti gli effetti di legge dal libro dei soci.

##### **Art. 5 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale**

#### **Art. 6 – CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), interamente posseduto dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.
2. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.
3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
4. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili ed il loro trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci; iscrizione che può avvenire soltanto dopo che il Consiglio di Amministrazione abbia autorizzato il trasferimento medesimo.
5. L'eventuale diniego del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato. Si osservano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2469 c.c.

#### **Art. 7 – AUMENTO DI CAPITALE**

1. Il capitale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
2. Gli eventuali versamenti dei soci in conto capitale e i finanziamenti da essi concessi alla Società, in proporzione alle quote possedute, sono infruttiferi di interessi, salva diversa determinazione assunta al momento della erogazione dei finanziamenti medesimi.
3. Essi dovranno avvenire nel rispetto dei limiti legali della legge bancaria e come specificato nella delibera CICR 3/3/94 e sue integrazioni e modifiche.

#### **Art. 8 – RIDUZIONE DI CAPITALE**

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

## **TITOLO III**

### **Assemblee**

#### **Art. 9 - ASSEMBLEA**

1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **Art. 10 – FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo nella sede sociale, o anche altrove, purchè nel territorio dello Stato, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci e ai sindaci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. La società può avvalersi della possibilità di video conferenze per le riunioni dei soci a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione.
3. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, se nominato.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
5. Può essere inoltre indicato il giorno, il luogo e l'ora per la seconda convocazione che comunque non dovrà aver luogo nello stesso giorno della prima.
6. L'assemblea in seconda convocazione si costituisce e delibera qualunque sia il capitale presente o rappresentato e le sue deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
7. Sono valide le assemblee prive delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e i componenti del Collegio Sindacale, se istituito.

#### **Art. 11 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

#### **Art. 12 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.
2. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **Art. 13 – CARICHE SOCIALI**

La nomina delle cariche sociali, se non avviene per acclamazione, è effettuata a voto palese ed a maggioranza relativa del capitale intervenuto

#### **Art. 14 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal

Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **TITOLO IV**

#### **Amministrazione e Rappresentanza**

##### **Art. 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Amministrazione della Società, secondo quanto deliberato dall'assemblea, è affidata o ad un Amministratore Unico o ad un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che rimangono in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può anche assegnare loro una indennità in misura unica o periodica.

##### **ART. 16 – CESSAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Qualora per dimissioni, o per qualunque altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata al più presto per la nomina di tutti gli amministratori.

##### **Art. 17 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato, restano in carica per tutta la durata del mandato di amministrazione.

3. Il Consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

##### **Art. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove purché nel territorio dello Stato - avvalendosi della possibilità di video conferenze per le adunanze degli amministratori nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 2 e 3 - secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale, se istituito.

##### **ART. 19 – FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A/R, fax o, comunque, con mezzi che ne garantiscano il ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma spedito almeno un giorno prima, a ciascun amministratore ed ai membri del Collegio Sindacale, se istituito.

2. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri del Collegio Sindacale, se istituito.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente,

qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### **Art. 20 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede, qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un numero di membri superiore a due.
3. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

#### **Art. 21 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

#### **Art. 22 – DELEGA DI POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare determinate proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.
2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 co.5 c.c.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

#### **Art. 23 - RAPPRESENTANZA**

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.
2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

### **TITOLO V Organo di controllo**

#### **ART. 24 - COMPOSIZIONE**

1. L'organo di controllo, ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c., è composto da un solo sindaco con i poteri e le funzioni di legge.
2. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

## **TITOLO VI**

### **Bilancio ed Utili**

#### **Art. 25 - BILANCIO**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2478 bis c.c.

#### **Art. 26 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento da assegnare a riserva, sono attribuiti ai soci in proporzione delle loro quote.

## **TITOLO VII**

### **Liquidazione**

#### **Art. 27 - LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt.2484 e ss. c.c.

## **TITOLO VIII**

### **Clausola arbitrale**

#### **ART. 28 - CLAUSOLA ARBITRALE**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerenti a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari relative sempre a diritti disponibili e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno deferite al giudizio di un Collegio, composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
2. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la validità di delibere assembleari al Collegio compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
3. Non potranno essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e comunque quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili anche se per esse non è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
4. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità con lodo non impugnabile; giudicherà secondo diritto quando per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. In tal caso la decisione del Collegio sarà sempre impugnabile.



## **TITOLO IX**

### **Rinvio a norme di legge**

#### **Art. 29 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### **Art. 30 – DISCIPLINA DEL GRUPPO**

1. La società fa parte del gruppo Bancario Banca di Credito Popolare con sede in Torre del Greco.
2. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
3. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.